



Tribunale Federale

F . I . Cr .	
28/09/2015	
PR	5494 Sett.TF



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 26/09/2015 alle ore 13.15, presso la Sede federale in Roma, viale Tiziano n. 70, con i seguenti componenti

- Avv. Mauro Di Natale – Presidente
- Avv. Scilla Malagoli - componente
- Avv. Riccardo Aquilanti - componente

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 44.6 del Regolamento di Giustizia la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare **RAD n. 2/2015** a carico della cronometrista Cristina Tabor, appartenente all'ASD Cronometristi di Trieste.

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore Federale con atto del 07/07/2015, premettendo che: - con missiva protocollata in data 11.05.2015, il Pres. Dell'ASD Cronometristi di Trieste, Sig. Renato Milazzi, trasmetteva alla segreteria degli organi di giustizia F.I.Cr. una segnalazione nei confronti del cronometrista Sig.ra Cristina Tabor, con cui il Consiglio Direttivo dell'ASD Cron. di Trieste segnalava il comportamento non conforme ai vincoli di rettitudine e di lealtà nei confronti della Federazione e dell'Associazione da parte della stessa; - veniva infatti denunciato che l'associata Sig.ra Tabor, lamentando la mancata liquidazione di un rimborso spese a seguito di un servizio di cronometraggio svolto dalla stessa come DSC in data 10.06.2014 presso l'Ippodromo Montebello di Trieste, causato dalla sua mancata compilazione della relativa nota spese, aveva lei stessa preso direttamente contatti con l'Ente organizzatore (Nord Est Ippodromi S.p.a.), di propria iniziativa e senza mandato da

parte della propria associazione di appartenenza per recuperare il credito derivante dal servizio cronometraggio; - la circostanza veniva confermata per iscritto dalla stessa incolpata con missiva del 25/03/2015 e dal direttore della Nord Est Ippodromi S.p.a., Dott. Bovio al Pres. Milazzo, così come riferito nella missiva protocollata in data 11.05.2015 a firma del Consiglio Direttivo dell'ASD Cron. Di Trieste; - il procuratore Federale - Avv. Mariavittoria Grassi, inviava in data 27/05/2015 alla Segreteria degli Organi di Giustizia l'iscrizione della notizia di interesse disciplinare nel registro "Atti relativi a violazioni disciplinari"; - il Procuratore acquisiva la segnalazione del Consiglio direttivo dell'ASD di Trieste unitamente alla risposta della Sig.ra Tabor, eseguendo le indagini necessarie, oltre ad inoltrare la richiesta all'incolpato di presentare una sua eventuale memoria a difesa con comunicazione email del 07/07/2015 all'indirizzo c.tabor@inwind.it; - la Procura federale disponeva il rinvio a giudizio della Sig.ra Tabor, considerato come i fatti esposti integrino violazione degli artt. 6.1 dello Statuto Federale, 1.1 e 1.3 del Regolamento di Giustizia, con le aggravanti di cui all'art. 6.3 lett. A) e c), art. 39.1 del Regolamento Organico e 4.13 e 4.14 del Regolamento Associativo, art. 1, 2 del codice di comportamento sportivo.

L'udienza veniva celebrata in data 05/09/2015 ed il Tribunale Federale disponeva l'acquisizione delle email della segreteria degli Organi di Giustizia del 10 luglio 2015 con le quali, ai sensi dell'art. 19.2 del R.O.d.G., erano stati trasmessi alla Associazione Cronometristi di Trieste l'atto di rinvio a giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza da comunicare all'incolpata, nonché della email della predetta Associazione di Trieste con cui quest'ultima dava atto di aver provveduto alla comunicazione - via *email* e con raccomandata a/r - alla sig.ra Cristina Tabor. Avendo rilevato la mancanza agli atti della prova circa l'effettiva conoscenza da parte dell'incolpato dell'atto di rinvio a giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, il Collegio disponeva quindi acquisirsi a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia presso l'Associazione Cronometristi di Trieste l'avviso di



ricevimento della raccomandata o di atto equipollente dal quale potesse evincersi l'esito degli atti citati e rinviava all'udienza del 26 settembre 2015 per il prosieguo.

All'udienza del 26/09/2015 si dava atto che la Sig.ra Tabor veniva correttamente e tempestivamente informata dell'azione disciplinare a proprio carico, con l'acquisizione di copia delle cartoline attestanti il ricevimento da parte della sig.ra Cristina Tabor della raccomandata con cui erano stati trasmessi l'atto di rinvio a giudizio e il decreto di fissazione dell'udienza, e si prendeva atto dell'assenza dell'incolpata già dalla scorsa udienza del 05/09/2015, nonché a quella del 26.09.2015.

A questo punto, si dava la parola al Procuratore Federale che, dopo aver provveduto a ricostruire i fatti ed evidenziato le fonti di prova raccolte a carico dell'incolpata, richiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione di giorni 20.

Con l'atto di rinvio a giudizio, la Procura Federale riteneva che dalla documentazione ivi allegata risultasse ampiamente provata e dimostrata la violazione delle norme di cui agli artt. 6.1 dello Statuto Federale, 1.1 e 1.3 del Regolamento di Giustizia, con le aggravanti di cui all'art. 6.3 lett. A) e c), art. 39.1 del Regolamento Organico e 4.13 e 4.14 del Regolamento Associativo, art. 1, 2 del codice di comportamento sportivo. da parte dell'incolpata.

Il Tribunale ritiene che sia stato documentato il comportamento illegittimo dell'incolpata alla luce dell'istruttoria espletata dalla Procura Federale e delle dichiarazioni rese per iscritto dalla stessa Sig.ra Tabor, nonché della documentazione acquisita agli atti.

Si ritiene infatti che le fonti di prova acquisite e prodotte dalla Procura Federale, confermino come con la propria condotta la Sig.ra Tabor abbia contravvenuto alle norme regolamentari, statutarie, federali e del codice di comportamento sportivo oggetto di contestazione nella richiesta di rinvio a giudizio, non richiedendo i compensi a lei spettanti previo invio preliminare della relativa nota spese

SH



all'associazione di appartenenza, ma richiedendoli ed esigendoli direttamente dall'ippodromo organizzatore dell'evento.

Tuttavia, deve precisarsi come a carico della Sig.ra Tabor non possano essere addebitate le aggravanti richieste, poiché la stessa non ha agito con abuso di potere ovvero per motivi abietti e futili – seppure il credito vantato fosse decisamente esiguo e sarebbe stata opportuna e richiesta alla Sig.ra Tabor una diversa sollecitudine e attenzione per esigere le proprie spettanze, nel rispetto delle formalità prescritte. Invero il proprio atteggiamento, seppure finalizzato a percepire le proprie competenze, ha evidentemente creato una situazione di imbarazzo da parte della ASD Cronometristi di Trieste con l'ippodromo interessato che si vedeva richiedere somme di denaro – seppur dovute - in maniera informale, non corretta e da soggetto non autorizzato.

Per quanto sopra esposto il Tribunale, alla luce dell'esperienza e del ruolo della stessa che ben era a conoscenza di come esigere il proprio credito, ritiene la sig.ra Tabor colpevole dei fatti ascritti e

P.Q.M.

irroga alla Sig.ra Cristina Tabor la sanzione della sospensione di 15 giorni.

Roma 26 settembre 2015.

Il Tribunale Federale

Avv. Mauro Di Natale


Avv. Scilla Malagoli



Avv. Riccardo Aquilanti

